



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)**

Il presente Capitolato si compone di n. 21 articoli e di n. 14 pagine.

I N D I C E

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 2
Articolo 2 - DURATA, VALORE E VARIAZIONI DELL'APPALTO.....	pag. 2
Articolo 3 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO....	pag. 3
Articolo 4 - NATURA DEI BISOGNI E OBIETTIVI.....	pag. 3
Articolo 5 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI.....	pag. 4
Articolo 6 - RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI.....	pag. 4
Articolo 7 - REFERENTE PER LA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA.....	pag. 5
Articolo 8 - REFERENTE PER IL COMUNE.....	pag. 5
Articolo 9 - ORARIO DI SERVIZIO.....	pag. 6
Articolo 10 - PERSONALE.....	pag. 6
Articolo 11 - POLIZZE ASSICURATIVE.....	pag. 9
Articolo 12 - CONTROLLI.....	pag. 9
Articolo 13 - PREZZO ORARIO.....	pag. 10
Articolo 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO.....	pag. 10
Articolo 15 - SUBAPPALTO.....	pag. 11
Articolo 16 - CAUZIONE.....	pag. 11
Articolo 17 - PENALITA'.....	pag. 12
Articolo 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	pag. 12
Articolo 19 - SPESE CONTRATTUALI.....	pag. 14
Articolo 20 - CONTROVERSIE.....	pag. 14
Articolo 21 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	pag.14



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato riguarda l'esecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare nel territorio del Comune di Cartura, a nuclei familiari multiproblematici con presenza di minori, anziani, diversamente abili e comunque soggetti in stato di bisogno residenti o dimoranti (questi ultimi solo nel caso in cui si rendano necessari interventi non differibili, secondo quanto disciplinato dalla L. n. 328/00 e s.m. e integrazioni).

ART. 2 DURATA, VALORE E VARIAZIONI DELL'APPALTO

L'Appalto avrà la durata di mesi trentatré a decorrere dall' 01/04/2015.

Il Comune di Cartura si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, nelle more di espletamento delle nuove procedure di affidamento e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

Il valore contrattuale del presente appalto è di € 127.920,00 (IVA esclusa se dovuta). Il valore contrattuale è stato così stimato:

- € 20,50 orari onnicomprensivi (Iva esclusa se dovuta), per il profilo di Operatore Socio Sanitario x 33 mesi x n. 6240 ore presunte = € 127.920,00.

Il Comune di Cartura si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall' art. 311 del D.P.R. 207/2010 comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto delle quantità o del valore complessivo del contratto.

Si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, le disposizioni relative alla modifica ed al recesso contrattuale previste dal comma 13, dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012.

A partire dal secondo anno il prezzo contrattuale determinato in sede di aggiudicazione sarà soggetto a revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, a far data dal ricevimento della richiesta dell'appaltatore. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006, saranno utilizzati gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), rilevati dall'Istat per il periodo dal mese di stipulazione del contratto allo stesso mese dell'anno successivo.



ART. 3

AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 16 del presente Capitolato e salvo diverse indicazioni che verranno comunicate dall'Amministrazione.

ART. 4

NATURA DEI BISOGNI E OBIETTIVI

1) **Gli interventi di assistenza domiciliare** effettuati singolarmente o congiuntamente ad altri interventi di assistenza sociale o sanitaria, sono rivolti a quei cittadini residenti o dimoranti (questi ultimi solo nel caso in cui si rendano necessari interventi non differibili secondo quanto disciplinato dalla L. n 328/00 e s.m.i.) nel territorio del Comune di Cartura in particolari condizioni fisiche o psichiche e di disagio sociale, con lo scopo di contribuire:

- alla permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
- al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi impegni assistenziali verso qualcuno dei componenti;
- alla prevenzione e al recupero delle situazioni di emarginazione.

L'assistenza domiciliare è impiegata preferenzialmente per prevenire, laddove è possibile, il ricovero delle persone anziane in case di cura o residenze protette. E' comunque rivolta alle situazioni di bisogno delle persone di tutte le classi di età.

Con gli interventi di assistenza domiciliare si intende incidere sulle seguenti problematiche presenti nel territorio:

- popolazione anziana con esigenze di cura personale, aiuto domestico, ecc...;
- disabili psichici e/o fisici e comunque a soggetti che versino in particolare stato di necessità, sia soli che inseriti in famiglia;
- nuclei familiari multiproblematici (difficoltà economiche, problemi di relazione, ecc....) con figli minori o senza.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è svolto prevalentemente presso l'abitazione nella quale dimora il beneficiario della prestazione, all'interno del Comune di Cartura, tranne particolari situazioni di disagio sociale, previa valutazione dell'Assistente Sociale.

Poiché l'assistente domiciliare collabora anche con le strutture esterne ai fini di migliorare la vita di relazione e l'autonomia della persona, nel rispetto della sua autodeterminazione per evitare fenomeni di isolamento ed emarginazione, gli interventi possono svolgersi, oltre che a domicilio dell'utente, presso ambulatori medici, uffici vari, presidi sociali e sanitari, R.S.A., strutture per il tempo libero ecc..., (anche al di fuori del territorio comunale) su esplicita indicazione del Responsabile del Servizio Comunale.



ART. 5 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

La tipologia delle prestazioni previste per il servizio di assistenza domiciliare sono quelle normate dalla L.R. 20 del 16 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali prestazioni possono essere così sintetizzate:

AIUTO NELLE ATTIVITA' FISICHE PERSONALI

- alzarsi dal letto; igiene e pulizia personale; vestizione; aiuto nell'assunzione dei pasti; aiuto nel favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere; accompagnamento presso uffici vari, ambulatori medici, ospedali, presidi sociali e sanitari (anche al di fuori del territorio comunale); aiuto nella somministrazione di medicinali seguendo le indicazioni del medico che ha in carico l'utente.

AIUTO PER IL GOVERNO DELLA CASA

- riordino e pulizia dell'alloggio; cambio della biancheria, lavaggio, stiratura e rammendo; lavaggio di piatti e stoviglie; acquisto di generi alimentari, vestiario e simili; preparazione pasti.

EDUCAZIONE A UNA CORRETTA GESTIONE FAMILIARE

- razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse economiche; rendere il nucleo autonomo in atti di vita quotidiani.

AIUTO NELL'INTEGRAZIONE SOCIALE

- accompagnamento presso amici e/o parenti; interventi volti a favorire la presenza degli utenti alle attività ricreative e culturali organizzate sul territorio; coinvolgimento di parenti e/o vicini di casa, per una maggiore partecipazione sociale al soddisfacimento dei bisogni dell'utente; ogni altra prestazione che sarà eventualmente attribuita dalla normativa nazionale o regionale al personale addetto al Servizio di Assistenza Domiciliare.

ART. 6 MODALITA' TECNICO ORGANIZZATIVE

1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza domiciliare si integra e si coordina con tutti gli altri interventi socio-assistenziali e sanitari di base.

I criteri di ammissibilità degli utenti alle prestazioni e le caratteristiche del servizio sono determinati dal Regolamento del SAD.

Per l'attuazione operativa delle mansioni di cui all' art. 5 la Cooperativa è tenuta a fornire al personale tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio. In particolare gli Operatori Socio Sanitari dovranno essere automuniti,



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

dotati di guanti monouso, guanti in gomma, guanti in lattice, divise estive e invernali e quant'altro necessario per espletare il servizio; dovranno inoltre essere dotati di telefono cellulare provvisto di scheda telefonica.

Qualora le autovetture del Servizio siano di proprietà degli operatori, dovrà essere prevista apposita copertura assicurativa, mediante stipula di polizza Kasko a carico della Ditta aggiudicataria.

Gli operatori devono compilare per ogni assistito la scheda personale di intervento relativa alla tipologia degli interventi svolti, su modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cartura.

La Cooperativa si impegna ad operare nel rispetto dei principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e dei diritti individuali, in riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Gli operatori della Cooperativa sono tenuti a raccogliere le eventuali rimostranze degli utenti sul funzionamento dei servizi e a trasmettere con sollecitudine tali segnalazioni al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Cartura.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 la Cooperativa affidataria del servizio sarà designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato e sarà obbligata a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. La Cooperativa affidataria del servizio dovrà pertanto dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/03 e dei provvedimenti ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento ed obbligarsi a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il Comune e la Cooperativa affidataria presteranno il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente affidamento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 7 REFERENTE PER LA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

La Cooperativa dovrà comunicare il nominativo della persona che avrà il compito di tenere i contatti con l'Amministrazione Comunale e di provvedere al controllo sul funzionamento globale del servizio.

ART. 8 REFERENTE PER IL COMUNE



Il Comune individua quale suo referente il Responsabile dei Servizi Sociali a cui la Cooperativa aggiudicataria si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

ART. 9 ORARIO DI SERVIZIO

L'orario giornaliero di svolgimento delle prestazioni è determinato con criteri funzionali ai bisogni degli utenti e al relativo programma di intervento, che sarà redatto per ogni assistito nella riunione tra gli operatori che si terrà con periodicità almeno settimanale e congiuntamente al Responsabile dei Servizi Sociali o suo incaricato.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà svolgersi, di norma, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì in orario compreso fra le ore 07.00 e le ore 13.00 - e verrà concordato con il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Cartura per ogni singolo utente. Solo se si renderà necessario per esigenze di servizio, l'orario potrà essere modificato, dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 20.00.

In situazioni eccezionali, e su esplicita richiesta del Responsabile dei Servizi Sociali, il Servizio di Assistenza Domiciliare potrà svolgersi anche nei giorni festivi secondo modalità da concordare.

In caso di sciopero la Cooperativa dovrà garantire l'espletamento dei servizi previsti come essenziali dalle norme del settore.

L'orario di servizio, fatto salvo il monte orario totale annuo previsto, potrà variare nel corso dei mesi in coincidenza con il variare del servizio stesso.

Per l'espletamento del servizio la Cooperativa si impegna ad effettuare fino a 2.260 ore annuali, distribuite mensilmente in relazione alle esigenze del servizio. Per esigenze di servizio e per soddisfare maggiore richiesta, l'Amministrazione potrà richiedere alle stesse condizioni e previo impegno di maggiore spesa l'estensione del servizio per un numero di ore da concordare.

ART. 10 PERSONALE

Al fine di garantire il Servizio di Assistenza Domiciliare la Cooperativa si impegna a fornire almeno 2 Operatori Socio-Sanitari, aventi titolo riconosciuto dalla Regione Veneto.

La Cooperativa si impegna altresì a fornire operatori utili a coprire straordinarie esigenze di servizio, sulla base di documentate richieste del Comune.

E' fatto obbligo alla Cooperativa che risulterà affidataria di rispettare le norme contrattuali, anche per quanto concerne il personale già iscritto sui libri matricola delle gestioni precedenti. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a riassumere tutto il personale già operante in detto servizio che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto contrattuale.



La Cooperativa dovrà altresì garantire, il più possibile, la continuità delle prestazioni da parte dello stesso operatore nei riguardi degli utenti che segue, evitando, spostamenti di personale o sostituzioni nel corso di durata del presente affidamento.

Qualora l'ufficio Comunale competente dovesse accertare che l'Operatore Socio Sanitario non sia in grado di svolgere con professionalità e adeguatezza il proprio lavoro e richiedesse, pertanto, la sua sostituzione, la Cooperativa si impegna a provvedervi con altra figura avente i requisiti professionali richiesti.

La Cooperativa si impegna a provvedere alle necessarie sostituzioni del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, nonché di quello che, a giudizio concorde delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento. Nello specifico al fine di garantire una migliore qualità del servizio la Cooperativa deve assicurare la continuità del rapporto operatore/utente, nel rispetto dei criteri e modalità di seguito determinate in merito a sostituzioni per:

- ferie, permessi e tutte le evenienze programmate e programmabili: la sostituzione deve essere garantita a partire dal primo giorno di assenza dell'operatore, oltre che assicurare, a proprie spese, un periodo di affiancamento, concordato con il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune;
- malattie, poiché trattasi di evenienze non programmabili: la sostituzione è garantita a partire dal giorno stesso, qualora sia possibile (caso già conosciuto da altro operatore, svolgimento dell'orario che consente l'organizzazione della sostituzione), o dal giorno successivo all'assenza dell'operatore.

Il personale supplente dovrà essere in possesso della qualifica richiesta nel presente capitolato.

La Cooperativa sarà responsabile del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra la medesima ed il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione fra il suo personale e quello Comunale avente diretta causa con il servizio di che trattasi.

In relazione alla specificità del Servizio, l'Appaltatore dovrà, inoltre, far rispettare da parte dei propri collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati, quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento approvato dall'Amministrazione Comunale, di cui verrà fornita copia all'atto di stipulazione del contratto.

La Cooperativa si impegna a svolgere le necessarie attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori, predisponendo appositi programmi annuali che verranno comunicati per iscritto al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Cartura. Si impegna, quindi, a far partecipare il proprio personale a eventuali corsi di formazione e/o di aggiornamento per un minimo individuale di 10 ore annue. Resta inteso che il costo degli operatori, per le ore dedicate alla formazione e/o aggiornamento nel limite sopraindicato, è a carico della cooperativa aggiudicataria.

E' fatto obbligo comunque di formare il personale che effettua il servizio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, e in ogni caso in conformità a quanto previsto



dalla valutazione del rischio effettuata dalla Cooperativa ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 smi. Dovranno inoltre essere attuate le disposizioni previste in relazione all'efficacia del divieto di assunzione di alcolici per le mansioni svolte dai lavoratori in relazione alle prestazioni socio sanitarie richieste, oltre che per la guida dei mezzi, come previsto dal provvedimento del 16/03/2006 della Conferenza permanente Stato Regioni pubblicato nella G.U. 75 del 30 marzo 2006.

Il personale in servizio domiciliare dovrà essere identificabile mediante un cartellino di riconoscimento rilasciato dalla Cooperativa affidataria, da indossare in modo ben visibile.

Nell'ambito delle mansioni di cui ai precedenti art. 5.1 e art. 6.1, il personale non può rifiutarsi di eseguire le prestazioni specificate.

La Cooperativa oltre ad essere tenuta per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e dipendenti impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali, la prevenzione degli infortuni, il pagamento degli oneri riflessi ed ogni altro obbligo normativo.

La Cooperativa è altresì obbligata ad applicare le disposizioni legislative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL vigenti, rispondenti ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 smi, art. 26 c.6 per quanto attiene ai costi specifici per la sicurezza.

L'Ente, in caso di violazione di quanto prescritto, e previa comunicazione alla Cooperativa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti Assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al credito della Cooperativa per il servizio di cui al presente Capitolato fino a che non si sarà ufficialmente accertato il debito verso i lavoratori ed il debito verso gli Istituti assicurativi e previdenziali sia stato saldato ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione la Cooperativa non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi.

La Cooperativa affidataria è inoltre obbligata a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e prevenzione infortuni previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni normativa specifica applicabile ai lavoratori del servizio potrà essere fatto riferimento alla Direzione Provinciale del Lavoro - sede di Padova. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal personale della Cooperativa nei confronti del Comune di Cartura.

Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Cooperativa provvede ad assicurare se stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi esonerando espressamente la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità da danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.



La Cooperativa dovrà presentare, ed è tenuta a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.

Prima dell'inizio delle attività i nominativi del personale adibito al Servizio di Assistenza Domiciliare saranno comunicati per iscritto all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Cartura, come pure ogni sostituzione che si renderà necessaria.

Gli Operatori Socio Sanitari fanno riferimento al Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Cartura. Per ogni utente del Servizio di Assistenza Domiciliare verrà redatto dal Responsabile del Servizio Sociale il Piano di Assistenza Individualizzato, le mansioni da svolgere, i collegamenti da mantenere, le scadenze previste per la verifica.

Gli Operatori Socio Sanitari sono tenuti al rispetto degli orari indicati dal Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Cartura per ciascun caso affidatogli. Eventuali variazioni dovute a causa di forza maggiore dovranno preventivamente essere comunicate all'Assistente Sociale di riferimento, così da consentire interventi alternativi e soluzioni idonee.

ART. 11 POLIZZE ASSICURATIVE

All'atto della stipula del contratto con il Comune, la Cooperativa è tenuta a presentare copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, necessarie per l'effettuazione del servizio (polizza di prevenzione infortuni e polizza di responsabilità civile verso terzi R.C.T./R.C.O. con massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del Servizio.

All'atto della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del Servizio, nonché ogni volta che si renda necessario, la Cooperativa deve presentare polizza R.C. per gli automezzi utilizzati dal personale, comprensiva della copertura rischi per i terzi trasportati, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 12 CONTROLLI

Il Comune di Cartura, oltre a richiedere la compilazione delle schede di intervento, di cui al precedente articolo 6, ha facoltà di promuovere controlli, ispezioni e indagini conoscitive al fine di verificare che il Servizio di Assistenza Domiciliare sia svolto in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato.

ART. 13 PREZZO ORARIO



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il prezzo orario offerto dovrà essere comprensivo di IVA (se dovuta), di costi di mano d'opera, oneri fissi, oneri riflessi, costi specifici per la sicurezza di cui all'art. 26 - comma 6 del D.Lgs. 81/2008 smi, contributi nessuno escluso, oneri differiti, spese generali, oneri assicurativi e previdenziali, nel rispetto del CCNL ed integrativi regionali, utilizzo mezzo per recarsi presso le singole sedi di lavoro, e per il trasporto degli utenti dal loro domicilio verso luoghi di cura, uffici, poste, banche, studi medici, strutture per il tempo libero ecc.. , anche al di fuori del territorio comunale, indumenti di pulizia e quanto altro necessario per l'espletamento del servizio, come indicato all'art. 5.

ART. 14 MODALITA' DI PAGAMENTO

La Cooperativa affidataria dovrà dare attuazione a quanto previsto dalla L. 13/08/2010, n. 136 in tema di regole nei pagamenti per la tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare dovrà comunicare i conti correnti dedicati (anche non in via esclusiva) ai movimenti finanziari afferenti l'appalto, e ad effettuare tali movimenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale riportante il codice c.i.g. che verrà comunicato dal Comune al momento dell'affidamento del servizio.

Le transazioni finanziarie effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, producono causa di risoluzione del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Cooperativa affidataria sarà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla cooperativa aggiudicataria con l'indicazione del mese e del numero delle ore prestate, nonché del codice c.i.g. relativo all'appalto.

I costi per la sicurezza verranno liquidati mensilmente, proporzionalmente all'importo del servizio effettuato.

Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Comune di Cartura - Piazza de Gasperi 2 - 35025 Cartura (PD) - P.I. 80009210289.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte del responsabile del procedimento. La verifica della regolare esecuzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al Protocollo Comunale, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC regolare; in assenza del D.U.R.C. il pagamento delle fatture rimarrà sospeso fino a successiva regolarizzazione. In caso di persistente irregolarità contributiva il Comune di Cartura ha la possibilità di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a €



10.000,00, il Comune verificherà se l'affidatario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo il Comune non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 15 SUBAPPALTO

La Cooperativa non può cedere o subappaltare, neppure in parte, il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune di Cartura.

ART. 16 CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva pari 10% dell'importo del contratto, a garanzia della buona esecuzione del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che il Comune avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del Servizio, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione potrà inoltre essere ridotta del 50% ai sensi di quanto previsto dall'art. 75, comma 7, espressamente richiamato dall'art. 113, comma 1. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata della certificazione del sistema di qualità in corso di validità.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo previsto dall' art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Tale fideiussione deve essere valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso;
con la seguente causale: servizio di assistenza domiciliare per il Comune di Cartura (PD).



La cauzione definitiva:

- per essere ritenuta valida dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Appaltante;
- è progressivamente svincolata con le modalità ed i tempi previsti dall' art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;
- sarà restituita successivamente alla Ditta aggiudicataria, su richiesta, in assenza di controversie pendenti, non prima di **60 (sessanta) giorni dalla scadenza contrattuale**, a seguito di redazione del certificato di regolare esecuzione/comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte del Comune.

**ART. 17
PENALITA'**

La Cooperativa affidataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari e dal presente capitolato saranno accertate dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficienza del servizio, o per la sua parziale o mancata effettuazione, l'Amministrazione Comunale applicherà una penalità variabile in relazione alla gravità ed eventuale recidiva dell'infrazione, da € 100,00 ad € 1.500,00 in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare la violazione a mezzo raccomandata A/R, dal ricevimento della quale la Cooperativa avrà a disposizione otto giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si provvederà ad applicare la penale con atto del Responsabile dell'Area competente, a valere sui corrispettivi futuri o, in via subordinata, sul deposito cauzionale.

**ART. 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'Amministrazione Comunale ravvisi l'opportunità della soppressione del servizio oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può dar luogo alla risoluzione del contratto.

Inoltre è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto, ricorrendo ad altra Cooperativa e trattenendo la cauzione definitiva come penale, nel caso di inadempimento ritenuto grave, come ad esempio nei seguenti casi:

- a)** in caso di scioglimento, cessazione o fallimento della Cooperativa;



- b)** per la perdita da parte della Cooperativa affidataria dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge (iscrizione all'albo delle Cooperative di tipo A);
- c)** qualora l'affidatario non inizi il servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore;
- d)** qualora l'affidatario non ottemperi alle direttive emanate in materia di assistenza domiciliare;
- e)** qualora l'affidatario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- f)** qualora l'affidatario impedisca o renda artificialmente difficili i controlli e le ispezioni del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;
- g)** gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte di questo Comune;
- h)** sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Cooperativa di uno o più servizi affidati;
- i)** continua e ingiustificata violazione degli orari previsti dal presente capitolato o loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;
- j)** qualora l'affidatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- k)** qualora l'affidatario contravvenga al divieto di subappalto di cui all'art. 15 del presente capitolato;
- l)** qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti all'art. 11 in ambito assicurativo;
- m)** qualora l'affidatario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- n)** effettuazione del servizio con mezzi non adeguati dal punto di vista della sicurezza dei trasportati, non correttamente funzionanti né conservati dignitosamente;
- o)** impiego nel servizio di personale non in regola con le prescrizioni assicurative, previdenziali, ed assistenziali, o non regolarmente corrisposto in base ai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- p)** ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione Comunale comunichi all'affidatario, mediante lettera raccomandata A.R., che intenda avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere all'affidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 17 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Tutte le spese inerenti il contratto d'appalto, che sarà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo, nessuna esclusa, sono a totale carico della Cooperativa affidataria.

**ART. 20
CONTROVERSIE**

Nel caso di controversie che insorgessero tra il Comune di Cartura e l'affidatario, competente a giudicare è il Foro di Padova.

**ART. 21
NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.